



Per la Cassazione il fatto che un avvocato possieda uno studio professionale di grandi dimensioni non costituisce di per se elemento sufficiente a che il professionista sia tenuto al pagamento dell'IRAP. In particolare l'ordinanza della Cassazione n. 23155, depositata il 16 novembre 2010, non ha ritenuto che uno studio legale di 100 metri quadrati sia sempre e comunque un bene strumentale eccedente il minimo per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato: devono essere i giudici di merito ad accertare di volta in volta se per l'ubicazione e le dimensioni lo studio professionale possa esser considerato quale bene strumentale di valore minimale o no.

E' stata accolta dunque la censura del ricorrente nei confronti di sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nella parte in cui aveva reputato comunque sussistente una pur minima struttura organizzativa per il fatto del possesso di uno studio di 100 metri quadrati.

*Come non ricordare la famosa pubblicità "non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello"?*